




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



## Analisi degli effetti finanziari

A.C. 960

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota  
dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti  
all'estero

N. 36 – 15 maggio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 960

Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota  
dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti  
all'estero

N. 36 – 15 maggio 2024

*La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.*

*La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).*

*L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.*

### **SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile**

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ [bs\\_segreteria@camera.it](mailto:bs_segreteria@camera.it)

### **SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione**

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ [com\\_bilancio@camera.it](mailto:com_bilancio@camera.it)

---

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

## INDICE

<b>PREMESSA .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI .....</b>	<b>- 3 -</b>
<b>ARTICOLO 1 .....</b>	<b>- 3 -</b>
DESTINAZIONE AGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI DI QUOTA DEI PROVENTI DERIVANTI DAL RILASCIO DEI PASSAPORTI ALL'ESTERO. ....	- 3 -



## *Informazioni sul provvedimento*

---

<b>A.C.</b>	<b>960</b>
<b>Titolo:</b>	<b>Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero</b>
<b>Iniziativa:</b>	parlamentare
<b>Iter al Senato:</b>	no
<b>Relazione tecnica</b>	assente
<b>Relatrice per la Commissione di merito:</b>	Loperfido (FDI)
<b>Commissione competente:</b>	III Commissione (Esteri)

---

## PREMESSA

La proposta di legge, di iniziativa parlamentare, reca norme volte a lasciare direttamente a disposizione dei consolati una percentuale delle entrate (diritti e tasse consolari) derivanti dalla loro attività di rilascio dei passaporti, destinata al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti.

È oggetto della presente Nota il testo della proposta di legge C. 960, come risultante dalle proposte emendative approvate in sede referente dalla Commissione III (Affari esteri) e trasmesso alle Commissioni competenti, in sede consultiva, ai fini dell'espressione dei rispettivi pareri (seduta del 20 marzo 2024).

Il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica. Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

## ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

### ARTICOLO 1

**Destinazione agli uffici diplomatici e consolari di una quota dei proventi derivanti dal rilascio dei passaporti all'estero.**

#### **Normativa vigente.**

1) In merito alle *tariffe dovute per il rilascio del passaporto*, l'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 66 del 2014 ha riformato la disciplina dei pagamenti dovuti per il rilascio del passaporto ordinario. In

particolare: il comma 2 ha previsto<sup>1</sup>, per il rilascio del passaporto ordinario, un contributo amministrativo di euro 73,50, oltre al costo del libretto, dovuto in occasione del rilascio del libretto. Il contributo e il costo sono aggiornati con cadenza biennale con un decreto ministeriale (MEF-MAECI); il comma 3 ha contestualmente abolito la tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto.

Attualmente il costo del libretto è di euro 42,50, cui si aggiunge il contributo amministrativo rimasto fermo a euro 73,50;<sup>2</sup>

2) in merito all'*autorità competente al rilascio*, inoltre, ai sensi della legge n. 1185 del 1967, il passaporto è rilasciato, rinnovato, ritirato o restituito dal Ministro per gli affari esteri e, per sua delega: a) in Italia: dai questori e, in casi eccezionali, dagli ispettori di frontiera per gli italiani all'estero; b) all'estero: dai rappresentanti diplomatici e consolari (articolo 5); le domande all'estero sono presentate presso le rappresentanze diplomatiche e consolari (articolo 6);

3) da ultimo in merito all'*emissione del passaporto elettronico*, ai sensi del decreto-legge n. 7 del 2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006 il passaporto su supporto cartaceo è sostituito dal passaporto elettronico<sup>3</sup> (articolo 7-vicies ter) e all'atto del suo rilascio i soggetti richiedenti sono tenuti a corrispondere un importo pari almeno alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi ad esse connessi. L'importo e le modalità di riscossione sono determinati annualmente con decreto ministeriale<sup>4</sup>. Le somme percepite dalle amministrazioni pubbliche sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate a spesa, allo stato di previsione del Ministero dell'interno. Dall'attuazione dell'articolo 7-vicies ter e del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 7-vicies quater).

(Si rammenta che il passaporto elettronico è costituito da un libretto cartaceo di 48 pagine a modello unificato, dotato di un microchip inserito nella copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare<sup>5</sup>)

Le norme attribuiscono i proventi derivanti dal versamento degli importi dovuti da chi richiede il rilascio del passaporto all'estero al bilancio dell'ufficio diplomatico-consolare che ha rilasciato il relativo passaporto, su base mensile, in misura percentuale rispetto al totale degli introiti collegati all'emissione di passaporti e carte di identità. Le risorse sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti (articolo 1, comma 1).

Al riguardo, si segnala quanto segue:

- sotto il profilo della **platea dei soggetti** potenzialmente coinvolti, secondo il portale dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) sono 5.806.068 i cittadini italiani risidenti all'estero (anno

---

<sup>1</sup> Si ricorda che il citato comma 2 sostituisce l'articolo 18 della legge n. 1185 del 1967 che reca norme sui passaporti.

<sup>2</sup> [https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all'estero/documenti\\_di\\_viaggio/passaporto/](https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all'estero/documenti_di_viaggio/passaporto/)

<sup>3</sup> Di cui al regolamento (CE) n. 2252/2004, del 13 dicembre 2004 del Consiglio.

<sup>4</sup> Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione

<sup>5</sup> <https://www.poliziadistato.it/articolo/il-rilascio>

2022), cifra che risulta essere in continuo aumento. Infatti, secondo quanto riportato nel Rapporto italiani nel mondo del 2022 della Fondazione Migrantes l'Italia ha perso in un anno lo 0,5 per cento di popolazione residente (- 1,1 per cento dal 2020), mentre all'estero questa percentuale è cresciuta nell'ultimo anno del 2,7 per cento, che diventa il 5,8 per cento dal 2020, con quasi 154 mila nuove iscrizioni all'estero contro gli oltre 274 mila residenti "persi" dall'Italia;

- sotto il profilo degli **importi di cui si tratta**, si evidenzia che il capitolo 3354 dello stato di previsione dell'entrata reca le previsioni dei proventi per "versamento da parte del soggetto richiedente dell'importo relativo al rilascio di documenti elettronici": nell'ambito di tale capitolo, l'articolo 2 è riferito al passaporto elettronico. Ora, il capitolo 3354, articolo 2, dell'ultimo DDL di bilancio (per il 2024) reca la **previsione di entrata di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024-2026**.

Sempre secondo la proposta di legge in esame, la misura della percentuale da assegnare agli uffici diplomatico-consolari è pari al 30 per cento (comma 2).

Il comma 2 specifica che l'assegnazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge.

Viene previsto, inoltre, al comma 2-bis che, entro il 31 marzo di ogni anno a decorrere dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge, nel sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è pubblicata una relazione contenente i dati aggregati relativi all'utilizzo dei proventi di cui al comma 1.

Il comma 3 dispone, testualmente, che "agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo" per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione<sup>6</sup>.

Il testo iniziale e gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica.

Si evidenzia che la proposta di legge in esame prevede una soluzione analoga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 429, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Il citato comma 429 ha riassegnato, a decorrere dal 2017, il 30 per cento dei versamenti effettuati per la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana (pari a 300 euro) allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per il successivo trasferimento agli uffici dei consolati di ciascuna Circostrizione consolare in proporzione ai versamenti ricevuti. La disposizione è dichiaratamente finalizzata a destinare tali importi al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.

---

<sup>6</sup> Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.



La **relazione tecnica** riferita a tale disposizione evidenziava che l'onere derivante dalla misura corrisponde alle minori entrate che affluiranno all'Erario per effetto delle riassegnazioni, valutate in 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2017 e forniva gli elementi posti a base della stima.<sup>7</sup>

**Al riguardo** si evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame è volta ad assegnare alle rappresentanze diplomatico-consolari il 30 per cento delle entrate (diritti e tasse consolari) derivanti dalla loro attività di rilascio dei passaporti allo scopo di rafforzare i servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per i servizi maggiormente richiesti. La norma, infine, dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione<sup>8</sup>.

In proposito, tenuto conto che la disposizione destina a finalità di spesa una quota di entrate riferite al rilascio dei passaporti elettronici e che, da un lato, queste ultime, come risulta dal bilancio di previsione 2024-2026, risultano complessivamente stimate in un importo pari a 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio in corso, ivi comprese quelle derivanti dal rilascio dei passaporti da parte delle rappresentanze diplomatico-consolari, e che dall'altro le medesime entrate risultano già destinate al ristoro di spese, posto che secondo l'articolo 7-*vicies quater* del decreto-legge n. 7 del 2005 l'importo corrisposto dai soggetti richiedenti è almeno pari alle spese necessarie per la loro produzione e spedizione, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei connessi servizi, ne consegue che l'utilizzo di tali risorse, poiché renderebbe sostanzialmente prive di copertura le spese sostenute per il rilascio dei documenti di cui trattasi, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. Considerato infine che tali oneri non vengono quantificati dal provvedimento, che si limita invece a provvedere ad essi, senza determinarne l'importo, mediante corrispondente riduzione

---

<sup>7</sup> Secondo la RT riferita al comma 429, la valutazione di tale importo è stata effettuata per eccesso, tenuto conto degli introiti derivanti dalla riscossione dei diritti per la trattazione delle domande di riconoscimento di cittadinanza acquisiti nel 2015 e nel 2016. Nel 2015, primo anno in cui si sono acquisiti i diritti per 12 mesi, gli introiti complessivi sono stati pari a circa 9,7 milioni di euro. Sottolinea che per il 2016, dato l'iniziale andamento degli incassati (circa 8,7 milioni), è ragionevole ipotizzare che fino alla fine dell'anno si potranno acquisire circa 10 milioni di introiti per tale causale. Di conseguenza, l'importo di 4 milioni annui a regime, indicati come onere a regime derivante dalla riassegnazione del trenta per cento di tali entrate, corrisponde a una previsione, informata a criteri prudenziali sull'andamento futuro delle entrate in questione.

<sup>8</sup> Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, appare necessario acquisire dal Governo dati ed elementi di quantificazione, anche al fine di poter valutare la capienza del Fondo utilizzato a copertura.